



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza San Martino, 1
☎ 041/5196211 - 📠 041/469460

P.I.01654230273

Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

C.F. 90000660275

ORDINANZA N. 36 DEL 26-03-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 CHIUSURA CIMITERI COMUNALI AI VISITATORI

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n 6/2020 emanato al fine di affrontare l'emergenza covid-19 ed in particolare l'art 3 comma 2;

Visto il DPCM 22/03/2020 e precedenti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha attuato misure straordinarie in esecuzione al D.L. sopracitato al fine di affrontare l'emergenza Covid-19;

Visto l'art 50 del D.Lgs n 267/2000;

Visto l'art 32 della legge n. 833/1978 in ordine ai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e il continuo incremento dei casi colpiti da covid-19

Dato atto che ii cimiteri risultano frequentati da diversi cittadini ,

Atteso che si rende necessario vietare l'accesso indistinto dei cittadini ai cimiteri per le consuete attività di culto e pietà dei morti, in quanto non regolamentabili, in ordine all'ingresso limitato, se non distogliendo da più urgenti compiti e funzioni il personale di polizia Locale e Protezione civile

Vista la legge 241/90

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

1. A far data del 26/03/2020 e sino al 03/04/2020, l'accesso a tutti i cimiteri comunali è consentito solo per le indifferibili esigenze alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni, nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione, l'accesso dei parenti e dei congiunti, e per coloro che rientrano nella legge 76/2016 in ordine alla convivenza ed unioni civili e casi analoghi, ancorchè non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri, è concesso l'accesso dei ministri del culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art 703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;
2. La polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza, la violazione della presente ordinanza ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art 650 del codice penale.

D I S P O N E

L'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Tenenza dei Carabinieri di Dolo, alla Polizia Locale, alla Prefettura di Venezia ed alla Città Metropolitana di Venezia, all'Azienda UISS 3.Serenissima

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

ARCH. FEDERICO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa